



CITTA' di RENDE

PROVINCIA di COSENZA

COPIA

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 08-07-2020

OGGETTO	Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote anno 2020.-
----------------	--

L'anno duemilaventi il giorno otto del mese di luglio alle ore 09:50, in prosieguo, nella sala consiliare, a seguito di convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito in Sessione Straordinaria di Prima Convocazione il Consiglio Comunale. A causa dell'emergenza epidemiologica da Covid19, l'Organo consiliare si è riunito in data odierna secondo le modalità indicate dal Presidente del Consiglio comunale con provvedimento del 01/04/2020, Prot. n. 13385, adottato ai sensi dell'art. 73 del D.L. 18/2020; conseguentemente è stata data facoltà ai consiglieri ed agli assessori di partecipare da remoto in modalità telematica. Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

N.	CONSIGLIERE	PRESENTE	N.	CONSIGLIERE	PRESENTE
1	MANNA Marcello - Sindaco	X	14	FERRANTE Rossana	X
2	MORRONE Gaetano - Presidente	X	15	GAGLIARDI Giovanni	X
3	ACETO Eugenio	X	16	GRECO Marco	* X
4	BELTRANO Francesco	X	17	LOLLI Chiara Carmina	X
5	BONANNO Luciano	X	18	MONACO Enrico Francesco	X
6	BROGNO Concetta	X	19	MORRONE Michele	X
7	CAVA Rachele	X	20	PRINCIPE Sandro	* X
8	CORINA Francesco	X	21	PROVENZANO Romina	* X
9	CUZZOCREA Andrea	-----	22	PULICANI Annarita	X
10	DE RANGO Franchino	X	23	SUPERBO Luigi	X
11	DE ROSE Massimiliano	X	24	TALARICO Domenico	X
12	ESPOSITO Salvatore	X	25	TOTERA Fabrizio	X
13	FANELLO Palma	X			

* Si dà atto che i seguenti consiglieri, risultano presenti in modalità telematica: 1) Greco Marco; 2) Sandro Principe; 3) Romina Provenzano;

Il Segretario generale accerta e dà atto che il collegamento audio video presenta qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio *Avv. Gaetano MORRONE*

PRESENTI N. 24 Consiglieri - ASSENTI N. 01 Consiglieri: CUZZOCREA Andrea.

SONO PRESENTI alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: *Annamaria ARTESE - Marinella CASTIGLIONE, Pierpaolo IANTORNO - Marta PETRUSEWICZ - Domenico ZICCARELLI.*

PARTECIPA il Segretario Generale *Dott. Mario ZIMBO*

IL PRESIDENTE accertato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento sopraindicato.

SETTORE RISORSE FINANZIARIE

PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

L'ASSESSORE E IL DIRIGENTE

Richiamato l'art.1, comma 738, della Legge 27/12/2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) il quale stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI); l'Imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la Legge n.147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n.160/2019;

Richiamati, interamente i commi da 739 a 783 dell'art.1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs.n.504/1992, dell'art. 1 , commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n.160/2019;

Dato atto, che l'art.1, comma 744, della Legge n.160/2019, conferma che è riservato allo stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art.1, comma 740, della Legge 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art.1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Rilevato, nel dettaglio che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L.n.160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art.1, comma 758, della L.n.160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3 del citato decreto legislativo n.99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001 n.448;
- c) a imitabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L.n.160/2019, conferma, con alcune modifiche le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- c) Per le unità immobiliari e le relative pertinenze (nel limite di un C2 ed un C6), fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre-figlio) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. La riduzione decorre dalla data del contratto, purché il comodato venga registrato nel rispetto delle disposizioni che regolano l'imposta di registro. Detta riduzione trova, inoltre, applicazione anche nel caso in cui il soggetto passivo/comodante possieda qualsiasi altro immobile diverso dalla propria abitazione principale (es. terreno agricolo, area fabbricabile, un secondo garage oltre a quello di pertinenza della propria abitazione);

Tenuto conto che:

- Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento (riduzione 25%), a condizione che il contratto di locazione sia registrato.
- Gli immobili di Cat A, con esclusione delle Cat. A/10, limitatamente al centro storico, destinati esclusivamente ad abitazione principale da parte dei conduttori, con contratto di locazione registrato successivamente al 01/01/2019 sono esentati dal pagamento dell'IMU (Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 22/03/2019);

Richiamato, altresì, l'articolo 52 del D.Lgs.n.446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art.1, comma 777, della L.n.160/2019;

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c) punto 6) della Legge n.160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L.n.160/2019:

- Il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

- Il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, nella misura dello 0,1 per cento con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- Il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- Il comma 752 che consente ai Comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- Il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservato allo Stato;
- Il comma 754, il quale stabilisce che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento mediante deliberazione del Consiglio Comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 1 comma 761, della Legge n.160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico, nel caso i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo 1, comma 762 della legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate: 16 giugno e 16 dicembre. La Delibera di Giunta Comunale n.113 del 9 giugno 2020 ha differito il pagamento della prima rata IMU al 16 Luglio 2020, ad eccezione della quota di competenza statale, la cui scadenza rimane quella ordinaria del 16 Giugno 2020. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro la scadenza della prima rata. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI dell'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (obbligo a decorrere dall'anno di imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020);

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L.n.160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, d'importo pari ciascuna al 50 percento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versati nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a congruaggio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n.1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
- *Il versamento è effettuato con il modello F24 (con obbligo della modalità telematica nelle ipotesi previste dalle norme vigenti).*

Richiamato l'art.1 comma 756, della L.n.160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'art.52 del D.Lgs n.446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote Imu esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art.1, L.n.160/2019, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge n.160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, che forma parte integrante della deliberazione, inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art.1, L.n.160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

Visto l'art. 1 comma 169, della L.n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Dato atto che con decreto del ministero dell'interno del 17 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 è stato differito al 31 luglio 2020.

Dato atto altresì, che, ai sensi del comma 779, dell'articolo 1 L.n.160/2019, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 22 marzo 2019;

Rilevato che ai sensi dell'art.243 quarter del DLgs. 267/2000 con delibera del commissario straordinario n. 25 del 01/01/2013 è stato richiesto l'accesso al fondo rotativo per la stabilità finanziaria, misura che equipara gli enti a quelli strutturalmente deficitari e che dunque, per garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di Bilancio le aliquote e le tariffe devono essere deliberate nella misura massima consentita;

PROPONGONO

- 1) **Prendere atto** di tutto quanto in premessa riportato e per l'effetto:

- **Approvare** ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

CATEGORIA	ALIQUOTA
Aree fabbricabili/edificabili	1,06% (10,60 per mille)
Fabbricati ad uso produttivo iscritti categoria catastale D	1,06% (10,60 per mille)
Altri immobili diversi dall'abitazione principale ad esclusione di quelli iscritti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9	1,06% (10,60)
Abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente agli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di cui all'Art.1-Comma 748 L.27/12/2019, n.160, fermo restante la detrazione stabilita per legge, fino alla concorrenza del suo ammontare, di euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione.	0,6% (6,00 per mille)
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 1 -comma 750 legge 160/2019	0,1% (1,00 per mille)
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati. Articolo 1-comma 751 Legge160/2019	0,25 (2,25 per mille)
Terreni agricoli	0

- **Dare atto** che tali aliquote decorrono dal 01/01/2020;
 - **Dare atto** che per tutti gli aspetti riguardanti la disciplina del tributo IMU si rimanda al Regolamento;
- 2) **Inviare** il presente atto esclusivamente per via telematica sul Portale del Federalismo fiscale;
 - 3) **Dichiarare** la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del DLgs.267/2000;
 - 4) **Pubblicare** la presente delibera sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata.

L'assessore
F.to Dott.Pierpaolo Iantorno

Il Dirigente
F.to Dott.Antonio Infantino

SETTORE RISORSE FINANZIARIE

PARERE DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000

In ordine alla regolarità tecnica e contabile si esprime parere: Favorevole

Rende, lì 30.06.2020

IL DIRIGENTE

F.to Dott. Antonio INFANTINO

Città di Rende

Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 08/07/2020

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2020.

(Come da verbale in corso di trascrizione)

Ad inizio della trattazione del terzo punto all'ordine del giorno (Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2020), il cons. Salvatore Esposito chiede al Consiglio di valutare l'opportunità di accorpate la relazione e la discussione di tutti i restanti punti all'ordine del giorno, con 20 minuti di intervento per la trattazione da parte dei consiglieri e con 5 minuti per la replica. Il tutto con dichiarazioni di voto e votazioni separate.

Il consigliere Domenico Talarico dice propone di trattare invece i punti per omogeneità di argomento, separando quelli afferenti l'IMU, da quelli afferenti la TASI e da quello afferente la TOSAP, specie n considerazione dell'emergenza rifiuti.

Il Presidente pone ai voti la proposta di accorpamento della trattazione formulata dal consigliere Esposito, che viene approvata dal Consiglio comunale con quindici voti favorevoli, sette voti contrari (Beltrano, Ferrante, Monaco, Michele Morrone, Principe, Pulicani, Talarico) ed un astenuto (De Rose).

Pertanto il Presidente non pone ai voti la proposta di Talarico.

Il Presidente ed il Segretario comunale comunicano che ad inizio seduta è pervenuta una proposta di emendamento al punto 4 dell'ordine del giorno recante "Regolamento IMU", a firma dei cons. Beltrano, Ferrante, Morrone Michele, Principe, Pulicani e Talarico. Con detto emendamento si propone di aggiungere al regolamento la seguente dicitura: "Al contribuente che provvede al pagamento dell'IMU attraverso la domiciliazione bancaria, è riconosciuto uno sconto del 20% sull'importo dovuto".

A questo punto, alle ore 12:00, il Presidente sospende la seduta per consentire alla conferenza dei capigruppo di discutere dell'emendamento.

Alle ore 12:56, previo appello nominale, riprende la seduta. All'appello risultano presenti venti consiglieri, dei quali due da remoto (Principe e Greco). La consigliera Provenzano, presente da remoto nella prima parte della seduta, è ora presente in sala. Risultano invece assenti cinque consiglieri (Cuzzocrea, De Rose, Monaco, Michele Morrone, Superbo).

Interviene il Dirigente del Settore Finanziario-Tributi, dott. Antonio Infantino, che esprime parere contrario alla proposta di emendamento per due ordini di motivazioni. La proposta di emendamento segue, a sua volta, una proposta di emendamento al c.d. Decreto Rilancio che ancora non si è concretizzata nella conversione in legge. Inoltre ai sensi della vigente normativa disciplinante l'IMU è escluso che l'Ente possa liberamente intervenire con un suo provvedimento di così ampia portata, quindi la richiesta di emendamento potrebbe trovare accoglimento solo con il supporto di una previsione normativa come quella che probabilmente formerà oggetto di emendamento al DL 34/2020, c.d. Decreto Rilancio. Ancora, una agevolazione di così ampia portata necessita di uno studio approfondito degli effetti sul gettito tributario sia sulla copertura finanziaria. Infatti una riduzione del genere, così come prevista, potrebbe comportare una riduzione del gettito non sopportabile per il bilancio, specie di un ente in riequilibrio finanziario.

Interviene il cons. Talarico il quale senza voler entrare nel merito del parere tecnico, chiede alla maggioranza come intende determinarsi politicamente rispetto alla proposta; metterla ai voti oppure no.

Interviene l'assessore Pierpaolo Iantorno il quale dice che in sede di conferenza dei capigruppo è emersa l'idea – ovviamente con la disponibilità dei proponenti - di ritirare l'emendamento a condizione che l'esecutivo assuma l'impegno che, una volta divenuto legge l'emendamento al Decreto Rilancio e previa valutazione di carattere finanziario, ci sia un ulteriore passaggio in consiglio comunale per verificare la procedibilità a trasformare l'emendamento in proposta.

Intervengono poi i consiglieri Principe e Talarico i quali confermano la loro disponibilità al ritiro dell'emendamento a fronte dell'impegno dell'assessore a portare in consiglio il contenuto dello stesso, come oggetto di deliberazione.

L'Assessore Iantorno si impegna nel senso predetto, pertanto i consiglieri Beltrano, Ferrante, Principe, Pulicani, Talarico ritirano l'emendamento.

Di conseguenza la proposta di emendamento non viene posta ai voti.

Si procede quindi alla discussione unica su tutti i punti all'ordine del giorno.

Relaziona l'assessore Iantorno.

Intervengono i consiglieri Principe, Aceto, Talarico nonché il Sindaco Manna.

(Il cons. Marco Greco, dapprima presente da remoto, sopraggiunge in sala consiliare).

Prima che si proceda alle dichiarazioni di voto il cons. Principe propone un unico intervento di 15 minuti per le dichiarazioni di voto.

Il Presidente pone ai voti la proposta del cons. Principe, che viene approvata all'unanimità con venti voti favorevoli su venti consiglieri presenti.

Il cons. Talarico dichiara l'astensione sui punti afferenti l'IMU e la TOSAP, mentre dichiara che non parteciperà alla votazione sulla TARI.

(Il consiglieri Concetta Brogno ed Eugenio Aceto si allontanano dalla sala consiliare, per poi ricollegarsi da remoto dopo pochi minuti)

Il cons. Principe dichiara per il suo gruppo l'astensione sui punti afferenti l'IMU, l'allontanamento sui punti afferenti la TARI e voto favorevole sul punto riguardante la TOSAP.

Si procede alle votazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la allegata proposta di deliberazione di Consiglio comunale a firma dell'Assessore Pierpaolo Iantorno e del Dirigente Antonio Infantino, recante ad oggetto: "Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2020";

DATO ATTO che la suddetta proposta di deliberazione è corredata di:

- favorevole parere di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- parere favorevole reso dalla Seconda Commissione Consiliare Permanente "Patrimonio, Finanze e Bilancio", come da atto prot. n. 26580 del 07/07/2020;

con la seguente votazione favorevole resa in forma palese:

- consiglieri presenti: 20 - consiglieri assenti: 05 (Cuzzocrea, De Rose, Monaco, Michele Morrone, Superbo)
- consiglieri votanti: 15 - consiglieri astenuti: 05 (Beltrano, Ferrante, Principe, Pulicani, Talarico)
- voti favorevoli: 15 - voti contrari: nessuno

DELIBERA

per tutti i motivi sopra esposti, ed integralmente richiamati come parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo,

- di **APPROVARE** la allegata proposta di deliberazione di Consiglio comunale a firma dell'Assessore Pierpaolo Iantorno e del Dirigente Antonio Infantino, recante ad oggetto: "*Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2020*".

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la separata votazione palese, riportante il medesimo esito della precedente,

DELIBERA

di **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, come per legge.

Dopo la lettura e conferma il verbale viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to - Dott. Mario ZIMBO

IL PRESIDENTE
f.to - Avv. Gaetano MORRONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si da atto che la presente deliberazione sarà pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio On-line, di questo Comune, in data 22 luglio 2020 e vi resterà per quindici giorni consecutivi

f.to - la responsabile della pubblicazione

f.to - Il Segretario Generale
Dott. Mario ZIMBO

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.
Rende, li 22 luglio 2020



Il Segretario Generale
Dott. Mario ZIMBO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Rende, li 22 luglio 2020

f.to - Il Segretario Generale
Dott. Mario ZIMBO